Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 febbraio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sicilia.

Concorso pubblico, per esami, a venti posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna.

Concorso pubblico, per esami, a centocinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici dell'Amministrazione centrale e di quella scolastica periferica.

Concorso pubblico, per esami, a sedici posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Trentino-Alto Adige.

Concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

Concorso pubblico, per esami, a settanta posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia.

Concorso pubblico, per esami, a settanta posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia.

Concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria.

Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Emilia-Romagna.

Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Toscana.

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Marche.

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Abruzzi.

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata.

Concorso pubblico, per esami, a sessantasette posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sicilia.

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna.

Concorso pubblico, per esami, a trentasette posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lazio e amministrazione centrale.

(2611 a 2637)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 49 DEL 22 FEBBRAIO 1973:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per vari comuni della provincia di Asti.

(13045)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1972, n. **996**.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382, concernenti l'assistenza sanitaria a favore dei ciechi civili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 27 maggio 1970, n. 382, recante disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili;

Visti gli ultimi due commi dell'art. 9 della predetta legge concernenti l'assistenza sanitaria a favore dei ciechi civili;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per la sanità e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — MALAGODI — GASPARI — COPPO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1973
Atti del Governo, registro n. 255, foglio n. 108. — VALENTINI

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, penultimo ed ultimo comma, della legge 27 maggio 1970, n. 382.

Art. 1.
Beneficiari dell'assistenza sanitaria

L'assistenza spetta ai ciechi civili di età superiore agli anni 18, i quali, ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, siano titolari di pensione, assegno a vita ed indennità di accompagnamento e non abbiano titolo a prestazioni sanitarie da parte di enti mutualistici.

La durata massima dell'assistenza viene stabilita in 180 giorni.

Art. 2.
Elenco degli assistiti

Ai fini dello svolgimento dell'attività assistenziale le prefetture formano e tengono aggiornato un elenco degli aventi diritto.

L'ammissione all'assistenza avviene su richiesta dell'interessato diretta alla prefettura competente per territorio, la quale, accertato che il richiedente è titolare di una o più provvidenze previste dalla citata legge 27 maggio 1970, n. 382 e che non beneficia di prestazioni sanitarie da parte di enti mutualistici, provvede all'iscrizione nell'elenco, dandone immediata comunicazione all'Ente mutualistico di cui al successivo art. 3.

Analoga comunicazione deve essere effettuata nei casi di decesso o recesso e di decadenza del diritto all'assistenza sanitaria in conseguenza della sospensione o della revoca dei benefici di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, o di acquisizione del diritto stesso per altro titolo.

Nella prima applicazione del presente regolamento si intendono validi gli elenchi già redatti dall'Opera nazionale ciechi civili.

Art. 3.
Convenzione con enti mutualistici

Il Ministero dell'interno stipula, con un idoneo ente mutualistico apposita convenzione nella quale saranno previste le forme di assistenza sanitaria, le modalità di svolgimento del servizio, i rapporti economici conseguenti, nonchè la durata della convenzione medesima.

Art. 4.
Forme di assistenza sanitaria

Nella convenzione dovranno essere previste le seguenti forme di assistenza sanitaria:

a) assistenza medico generica domiciliare ed ambulatoriale;
b) assistenza specialistica ambulatoriale;
c) assistenza farmaceutica;
d) assistenza ospedaliera;
e) assistenza ostetrica;
f) assistenza sanitaria integrativa.

a) l'assistenza medico generica domiciliare ed ambulatoriale riguarda le cure ambulatoriali e le cure domiciliari per gli assistiti non in grado di recarsi, a causa di malattia, presso l'ambulatorio;

b) l'assistenza specialistica ambulatoriale concerne tutte le prestazioni specialistiche comprese le cure fisiche, le analisi cliniche, gli accertamenti diagnostici e radiologici;

c) l'assistenza farmaceutica si concretizza nella fornitura di preparati galenici, di specialità medicinali e di articoli di medicazione, riconosciuti dalla farmacopea ufficiale ed inclusi nel prontuario terapeutico ad uso degli enti mutualistici;

d) l'assistenza ospedaliera prevede la spedalizzazione degli assistiti in ospedali civili o in altri istituti specializzati di cura, e viene concessa quando gli accertamenti diagnostici, le cure mediche e chirurgiche non siano normalmente eseguibili a domicilio, ma richiedono apprestamenti tecnici e scientifici ospedalieri, ivi compresi gli interventi chirurgici nel campo oculistico e con esclusione degli interventi di plastica ai fini estetici;

e) l'assistenza ostetrica comprende le prestazioni specialistiche di ostetricia e ginecologia ambulatoriali, le prestazioni domiciliari da parte delle ostetriche, le concessioni di pacchi ostetrici nei casi di parti a domicilio o di ricoveri ospedalieri;

f) l'assistenza sanitaria integrativa riguarda prestazioni ordinarie e straordinarie; le prime comprendono le cure balneotermali ed idropiniche, la fornitura di apparecchi di protesi, di presidi ortopedici e terapeutici, di occhiali e di apparecchi acustici, le seconde il prolungamento dell'assistenza sanitaria oltre il periodo massimo previsto dall'art. 1 e le cure convalescenziarie.

Art. 5.
Decorrenza del diritto - Cessazione

Il diritto all'assistenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 e termina, nei casi di cessazione contemplati dallo stesso articolo, dalla data della comunicazione da parte della prefettura stessa del decesso, recesso o decadenza del diritto.

Art. 6.
Onere a carico dei beneficiari e concorso finanziario dello Stato

I minorati della vista ammessi all'assistenza sono tenuti a corrispondere una quota percentuale mensile sul trattamento pensionistico fruito.

Detta quota verrà stabilita annualmente con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione all'apporto finanziario dello Stato ed alla effettiva spesa del servizio.

La quota verrà trattenuta a cura del Ministero dell'interno, dalle rate di pensione o di assegno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2.

A decorrere dall'anno 1971 il concorso dello Stato è stabilito nella misura di L. 450.000.000.

Tale somma potrà essere ogni anno variata in relazione ai mutamenti percentuali del costo pro-capite dell'assistenza nonchè agli incrementi o diminuzioni del numero degli assistiti.

Art. 7.
Surrogazione dell'ente mutualistico all'assistito nei confronti di terzi responsabili

Nel caso di ricorso all'assistenza sanitaria a seguito di eventi derivanti da responsabilità di terzi, l'ente mutualistico convenzionato ha facoltà di agire, per surroga, nei confronti del responsabile civile; pertanto l'assicurato, per poter beneficiare delle prestazioni, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di rinuncia, a favore dell'ente, ai propri diritti verso il terzo responsabile fino alla concorrenza dell'importo del costo delle prestazioni sanitarie ricevute, e di impegno a non accettare transazioni dirette e a comunicare tempestivamente ogni eventuale proposta di trattativa.

Art. 8.
Erogazione delle prestazioni sanitarie oltre la data di scadenza della convenzione

Per i casi di malattia in corso alla data di scadenza della convenzione, l'ente mutualistico continuerà ad erogare le prestazioni fino al raggiungimento del periodo massimo previsto dall'art. 1.

Art. 9.
Norme transitorie

La convenzione per l'assistenza sanitaria ai ciechi civili stipulata a suo tempo dalla soppressa Opera nazionale per i ciechi civili con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è valida ed operante, per le parti interessate, fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle ammissioni disposte fino al 31 dicembre 1970.

Art. 10.
Norme di abrogazione

E' abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile con il presente regolamento.

Visto, *il Ministro per l'interno*
RUMOR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **997**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 69. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e filosofia è aggiunto quello di:

Semeiotica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 101. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **998**.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile) è aggiunto quello di:

Tecnica del restauro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 100. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. **999**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività della B. V. Maria, nel comune di Viareggio.

N. 999. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lucca in data 1° novembre 1969 con postilla, integrato con dichiarazione senza data, relativo alla erezione della parrocchia della Natività della B. V. Maria, in località Bicchio del comune di Viareggio (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 106. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1972, n. **1000**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Carlo Borromeo vescovo e confessore, in Sesto San Giovanni.

N. 1000. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo vescovo e confessore, in Sesto San Giovanni (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 90. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 1973.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori) e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408, e 1° settembre 1971, n. 1015;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica pubblica 2 agosto 1967, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, concernente la nomina del rag. Ennio Palmitessa e del dott. Ferdinando Amiconi, rispettivamente, a presidente ed a vice presidente dell'E.N.A.L. per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 15 ottobre 1972;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione dell'ente per la durata di quattro anni, ai sensi dell'art. 4 dello statuto suindicato;

Viste le designazioni a tal fine formulate;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) è costituito come segue per la durata di un quadriennio:

Il presidente e vice presidente dell'ente, membri di diritto;

Mafferri dott. Antonio e Tortora dott. Mario, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Tria dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Valle Pier Franco, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Scodellari dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Sabbatella dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Sarpi dott. Walter, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Grassi Renato, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Mennini dott. Filippo, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Longo dott. Enrico, in rappresentanza dei Servizi informazioni e proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Bernardi geom. Tarcisio, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Bondioli Aldo, Orlandi Domenico, Adducci Giacomo, Rimesso Antonio, Bettinetti Ettore, Franceschetti Giancarlo, Di Francesco Claudio e Zaccari Domenico, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

Altini dott. Giuseppe e Bianchi Enrico, in rappresentanza della categoria dei datori di lavoro;

Chiarelli dott. Vito e Galati dott. Giuseppe, in rappresentanza del personale dell'E.N.A.L.;

Zampetti dott. Giorgio, Maurizi Domenico, Ferranti Duilio e Fornario avv. Francesco, esperti nei settori di attività dell'E.N.A.L.

Art. 2.

Il predetto consiglio di amministrazione è integrato con il dott. Stelio Casoni, quale rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1973

ANDREOTTI

(1031)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1970 relativo alla nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo;

Considerato che il Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale del turismo - ha designato il direttore di divisione dott. Rocco Moccia quale proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione del Parco nazionale d'Abruzzo in sostituzione dell'ingegnere Pasquale Spera, collocato a riposo;

Decreta:

Art. 1.

E' chiamato a far parte del consiglio di amministrazione del Parco nazionale d'Abruzzo:

Il dott. Rocco Moccia del Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale del turismo, in sostituzione dell'ing. Pasquale Spera, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1972
Registro n. 2 Corpo Forestale dello Stato, foglio n. 249

(530)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1972.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1969, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1969-1973 ed è stato nominato membro del consiglio stesso, tra altri, il dott. Gerardo Sica, direttore generale delle opere marittime in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il telegramma n. 7232 in data 19 aprile 1972; con il quale il Ministero dei lavori pubblici ha comunicato che il dott. Vito Sanzo è stato designato nell'incarico di direttore generale delle opere marittime in sostituzione del dott. Gerardo Sica, nominato consigliere della Corte dei conti;

Decreta:

Il dott. Vito Sanzo è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del dott. Gerardo Sica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1972

Il Ministro: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1972
Registro n. 10 Marina mercantile, foglio n. 232

(894)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1972.

Sostituzione del segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, che hanno previsto la costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali in ciascun compartimento doganale;

Visto l'art. 10 del proprio decreto 15 dicembre 1971 con il quale il sig. Pietro Idda, direttore di 2ª classe nelle dogane, venne chiamato ad esplicare le funzioni di segretario del collegio consultivo compartimentale di Torino per il quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975;

Considerato che il sig. Pietro Idda è stato recentemente assegnato ad altro incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla di lui sostituzione nella carica di segretario di quel collegio;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Giovanni Schinco, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale di Torino, è chiamato, per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975, ad esercitare le funzioni di segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Torino in sostituzione del sig. Pietro Idda destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 settembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Registro n. 48 Finanze, foglio n. 272

(486)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1972.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, ristoranti e trattorie) di Brescia e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945 n. 692, sulla validità dei salari medi per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub-6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946 n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945 n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963 n. 60, concernente la determinazione dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952 n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Articolo unico

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al-

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi (caffè-bars, ristoranti e trattorie) di Brescia e provincia sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, ristoranti e trattorie) di Brescia e provincia.

Esercizi di 1ª e 2ª categoria	L. 94.900
Altri esercizi	» 85.800

Note: Le retribuzioni medie mensili sopra indicate, devono intendersi ragguagliate a 26 giornate lavorative nel mese e comprensive del rateo di gratifica natalizia, del vitto laddove è corrisposto, dell'alloggio, nonchè delle ferie e delle festività.

Visto, p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

(621)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1972.

Anticipazione del termine fissato per la presentazione delle denunce per richiedere il controllo e la certificazione del materiale vivaistico viticolo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970 con il quale sono state dettate norme applicative del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

Visto, in particolare, l'art. 1 dell'anzidetto decreto ministeriale 4 luglio 1970, con il quale viene disposto che le ditte autorizzate, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, a produrre e commerciare materiali di moltiplicazione vegetativa della vite devono presentare entro il 15 giugno apposita denuncia per richiedere il controllo e la certificazione del materiale vivaistico prodotto;

Ritenuta l'opportunità di anticipare, a decorrere dall'anno 1973, di un mese l'anzidetto termine del 15 giugno;

Decreta:

A decorrere dall'anno 1973, il termine del 15 giugno — fissato dall'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1970, di cui alle premesse, per la presentazione delle denunce ai fini del controllo e della certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite — è anticipato al 15 maggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1972

Il Ministro: NATALI

(623)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1960, n. 28035, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1960 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, n. 126, della amministrazione provinciale di La Spezia e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese in detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) è compresa al n. 25 la strada « Piandibarca-Pignone-Colla di Gritta-Monterosso » che non è stata classificata con il citato decreto in quanto in corso di costruzione.

Vista la nota 8 giugno 1971, n. 10040, con la quale l'amministrazione provinciale di La Spezia ha comunicato l'avvenuta costruzione della strada in parola;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 20 + 380 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: MARTONI

(960)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta calzaturificio « San Marco », di Fiesso d'Artico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta calzaturificio « San Marco », di Fiesso d'Artico (Venezia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta calzaturificio « San Marco », di Fiesso d'Artico (Venezia).

Il presente decreto ha effetto dal 22 luglio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(2676)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1973.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di vetro piano in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di vetro piano in provincia di Napoli sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di vetro piano in provincia di Napoli.

Il presente decreto ha effetto dal 16 ottobre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(2674)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1973.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di propellenti solidi e composti per missili operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di propellenti solidi e composti per missili operanti in provincia di Roma sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di propellenti solidi e composti per missili operanti in provincia di Roma.

Il presente decreto ha effetto dal 25 settembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(2675)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1973:

Esposito Giovanna, notaio residente nel comune di Roccarainola, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli;

Di Giovine Nicola, notaio residente nel comune di Cervinara, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Pozzuoli, distretto notarile di Napoli.

(2707)

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1973:

Castelli Pio, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di San Remo, distretto notarile di Imperia.

Speranza Paolo, notaio residente nel comune di Este, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova.

D'Addetta Vittorio, notaio residente nel comune di Casamassima, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Adelfia, stesso distretto.

Denora Francesco, notaio residente nel comune di Otranto, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Gravina di Puglia, distretto notarile di Bari.

Barela Sergio, notaio residente nel comune di Grassano, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Collegno, distretto notarile di Torino.

de Rosa Alberico, notaio residente nel comune di Rogliano, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Cosenza.

(2708)

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1973:

De Luca Vincenzo, notaio residente nel comune di Ottaviano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

(2709)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifiche alle etichette dell'acqua minerale « Acqua della Madonna »

Con decreto n. 1339, del 18 gennaio 1973, la S.p.a. Imbottigliamento acqua minerale della Madonna, in provincia di Napoli, via B. Brin n. 56/58, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Acqua della Madonna », di cui al decreto ministeriale n. 774 del 28 aprile 1962.

Tali modifiche consistono nel riportare, nel riquadro laterale sinistro, il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 2 luglio 1972 dal prof. Alfredo Paoletti, direttore della cattedra d'igiene della facoltà di scienze dell'Università di Napoli, al posto di quello formulato in data 6 maggio 1961 dal prof. Antonino Tizzano, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Napoli, nel riportare, nel riquadro laterale destro, i dati relativi alla analisi chimica e chimico-fisica eseguita, in data 22 febbraio 1972, dal prof. Giosafatte Mondelli, direttore dell'istituto di chimica industriale e impianti chimici dell'Università di Napoli, al posto di quelli della stessa analisi eseguita nel luglio 1955 presso l'istituto di chimica fisica dell'Università di Napoli, e nell'omettere, in fondo al riquadro centrale, la indicazione del modo di uso dell'acqua.

Inoltre, le dimensioni delle nuove etichette saranno rispettivamente di cm. 17,5 × cm. 11,3 per i recipienti da un litro e di cm. 14 × cm. 9,7 per quelli da mezzo litro.

Restano invariate, rispetto a quelle autorizzate con il decreto ministeriale n. 774 del 28 aprile 1962, nel formato, disegno, colore, caratteri ed altre diciture.

Nella parte inferiore del riquadro sinistro saranno riportati gli estremi di autorizzazione.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel citato decreto n. 774.

(921)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale addetto alla navigazione sul lago Maggiore, con sede in Verbania.

Con decreto 10 gennaio 1973 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dello art. 1 dello statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alla navigazione sul lago Maggiore, con sede in Verbania (Novara).

(919)

Modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale addetto alla ferrovia Torino-Ciriè Valli di Lanzo s. a., con sede in Torino.

Con decreto 10 gennaio 1973 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dello art. 1 dello statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alla ferrovia Torino-Ciriè Valli di Lanzo s.a., con sede in Torino.

(920)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Pietro Infine (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.105.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1947)

Autorizzazione al comune di San Potito Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Potito Sannitico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.831.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1948)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Santa Maria a Vico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.472.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genaio 1945, n. 51.

(1949)

Autorizzazione al comune di Santa Maria la Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Santa Maria la Fossa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.174.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1950)

Autorizzazione al comune di San Tammaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Tammaro (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.351.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1951)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sant'Angelo d'Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.280.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1952)

Autorizzazione al comune di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sant'Arpino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.541.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1953)

Autorizzazione al comune di Sparanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sparanise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.938.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1954)

Autorizzazione al comune di Succivo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Succivo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.860.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1955)

Autorizzazione al comune di Teano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Teano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.885.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1956)

Autorizzazione al comune di Teverola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Teverola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.255.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1957)

Autorizzazione al comune di Tora e Piccilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Tora e Piccilli (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.995.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1958)

Autorizzazione al comune di Trentola-Ducenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Trentola-Ducenta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.164.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1959)

Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Trenta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.955.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1960)

Autorizzazione al comune di Trebisacce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Trebisacce (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.314.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1961)

Autorizzazione al comune di Tortora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Tortora (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.918.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1962)

Autorizzazione al comune di Torano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Torano Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.863.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1963)

Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Terravecchia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.392.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1964)

Autorizzazione al comune di Terranova da Sibari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Terranova da Sibari (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.042.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1965)

Autorizzazione al comune di Tarsia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Tarsia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.417.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1966)

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Terzigno (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.615.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1967)

Autorizzazione al comune di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1973 il comune di Terni viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.644.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1968)

Autorizzazione al comune di Volla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Volla (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.985.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1969)

Autorizzazione al comune di Villaricca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Villaricca (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.739.359, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1970)

Autorizzazione al comune di Vico Equense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Vico Equense (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1971)

Autorizzazione al comune di Villapiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Villapiana (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.636.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1972)

Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Vaccarizzo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.001.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1973)

Autorizzazione al comune di Vairano Patenora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Vairano Patenora (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.865.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1974)

Autorizzazione al comune di Valle Agricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Valle Agricola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.594.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1975)

Autorizzazione al comune di Valle di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Valle di Maddaloni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.147.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1976)

Autorizzazione al comune di Villa di Briano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Villa di Briano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.474.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1977)

Autorizzazione al comune di Villa Literno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Villa Literno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.050.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1978)

Autorizzazione al comune di Vitulazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Vitulazio (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.820.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1979)

Autorizzazione al comune di Zumpano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Zumpano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.313.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1980)

Autorizzazione al comune di Aprigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Aprigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.884.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1981)

Autorizzazione al comune di Amendolara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Amendolara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.124.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1982)

Autorizzazione al comune di Altomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Altomonte (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.114.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1983)

Autorizzazione al comune di Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.391.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1984)

Autorizzazione al comune di Alessandria del Carretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Alessandria del Carretto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.664.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1985)

Autorizzazione al comune di Altilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Altilia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.249.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1986)

Autorizzazione al comune di Albidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Albidona (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.945.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1987)

Autorizzazione al comune di Aieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Aieta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.408.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1988)

Autorizzazione al comune di Aiello Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Aiello Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.544.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1989)

Autorizzazione al comune di Acquappesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Acquappesa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.942.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1990)

Autorizzazione al comune di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Bianchi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.389.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1991)

Autorizzazione al comune di Belvedere Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.473.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1992)

Autorizzazione al comune di Belmonte Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Belmonte Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.058.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1993)

Autorizzazione al comune di Bisignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Bisignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 383.999.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1995)

Autorizzazione al comune di Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Belsito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.160.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1994)

Autorizzazione al comune di Bocchigliero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Bocchigliero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.774.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1996)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 16 febbraio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	571,55	571,55	569,25	571,55	572,40	571,55	571,75	571,55	571,55	571,50
Dollaro canadese	576,35	576,35	577 —	576,35	574,50	576,38	576,30	576,35	576,35	576,35
Franco svizzero	169,98	169,98	170,25	169,98	168,70	169,95	169,75	169,98	169,98	169,98
Corona danese	90,65	90,65	91,25	90,65	90,40	90,65	90,66	90,65	90,65	90,65
Corona norvegese	94,95	94,95	95,25	94,95	94,40	94,95	94,96	94,95	94,95	94,95
Corona svedese	128,28	128,28	127,60	128,28	125,90	128,30	128,15	128,28	128,28	128,28
Fiorino olandese	192,68	192,68	192,50	192,68	193,60	192,68	192,90	192,68	192,68	192,68
Franco belga	13,9770	13,977	13,95	13,9770	14 —	13,98	13,85	13,9770	13,97	13,97
Franco francese	122,80	122,80	123,10	122,80	123,30	122,80	122,83	122,80	122,80	122,80
Lira sterlina	1392,60	1392,60	1400,25	1392,60	1401 —	1392,60	1394,75	1392,60	1392,60	1392,60
Marco germanico	193 —	193 —	193,60	193 —	193,30	193 —	193,25	193 —	193 —	193 —
Scellino austriaco	26,85	26,85	26,80	26,85	26,90	26,85	26,90	26,85	26,85	26,85
Escudo portoghese	22,58	22,58	22,25	22,58	22,70	22,58	22,53	22,58	22,58	22,58
Peseta spagnola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Yen giapponese	2,155	2,155	2,25	2,155	2,20	2,15	2,1695	2,155	2,15	2,15

Media dei titoli del 16 febbraio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,675
» 5 % (Ricostruzione)	95,775
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,95
» 5 % (Città di Trieste)	94,25
» 5 % (Beni esteri)	93 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,575
» 5,50 % » » 1968-83	94,875
» 5,50 % » » 1969-84	96,10
» 6 % » » 1970-85	98,425
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,775
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,825
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 febbraio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	571,65
Dollaro canadese	576,325
Franco svizzero	169,865
Corona danese	90,655
Corona norvegese	94,955
Corona svedese	128,215
Fiorino olandese	192,79
Franco belga	13,981
Franco francese	122,815
Lira sterlina	1393,675
Marco germanico	193,125
Scellino austriaco	26,875
Escudo portoghese	22,555
Peseta spagnola	—
Yen giapponese	2,162

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 Mod. 241. — Data: 3 settembre 1971. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di L'Aquila. — Intestazione: Frasca Anna, nata il 1° settembre 1935 a L'Aquila. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 gennaio 1973

(299)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Fabrizio Cantalupi, nato a Milano il 28 gennaio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Milano in data 20 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(784)

Il dott. Ignazio Minutoli, nato a S. Margherita (Messina) il 25 gennaio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Messina in data 28 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(785)

Il dott. Sergio Sordo, nato a Trento il 13 febbraio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Milano in data 22 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(786)

Il dott. Cosmo Felice Pistoja, nato a Casale Corte Cerro (Novara) il 5 ottobre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dall'Università di Milano in data 20 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(787)

Il dott. Filomeno Tatò, nato a Barletta (Bari) il 3 febbraio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bari in data 24 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(788)

La dott.ssa Aurelia Gargiulo, nata a Roma il 27 dicembre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Pavia in data 9 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(841)

Il dott. Italo Richichi, nato a Gioia Tauro (Reggio Calabria) il 5 agosto 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 19 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(842)

La dott.ssa Eudosia Cecchetti, nata a Todi (Perugia) l'8 aprile 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Perugia in data 26 marzo 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(843)

Il dott. Luigi Montella, nato a Sant'Anastasia il 17 ottobre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 19 novembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(844)

Il dott. Domenico Zanuttini, nato a San Giovanni al Natisone (Udine) il 4 aprile 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 25 maggio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(845)

Il dott. Terzo Nicolai, nato a Magliano di Tenna (Ascoli Piceno) il 6 agosto 1935 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 10 maggio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(846)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 20 ottobre 1972 al 31 ottobre 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 2227/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) e di alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c = lire italiane 625) (1)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex D. Altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio .	0,0400
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale .	0,0400
	ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0,0400
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione:	
	ex C. Altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti .	0,0400
		Importo della restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.03	Melassi, anche decolorati	—

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85% (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(491)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da Agenzia di questa con le seguenti circolari:

n. A/257 del 18 dicembre 1972 relativa a « Noleggio di navi estere »;

n. A/258 del 18 dicembre 1972 relativa a « Trasporto di banane ».

(780)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 74-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Anzio & Apolloni, con sede in Vicenza, via Massaria n. 16, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 74-VI », ha dichiarato di avere smarrito trentatre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(778)

REGIONE CAMPANIA

Variante al piano di ricostruzione del comune di Ginestra degli Schiavoni

Con decreto del Presidente della regione Campania n. 3, in data 2 gennaio 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 62 del 17 novembre 1972, è stato approvato il progetto di variante al vigente piano di ricostruzione del comune di Ginestra degli Schiavoni (Benevento), adottato con deliberazione consiliare n. 8 del 19 febbraio 1972 e redatto ai sensi della legge n. 1431 del 5 ottobre 1962.

Con lo stesso decreto sono state respinte le n. 5 opposizioni anonime avanzate avverso lo strumento urbanistico di che trattasi.

(796)

Variante al piano di zona del comune di Ginestra degli Schiavoni

Con decreto del Presidente della regione Campania n. 4, in data 2 gennaio 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 63 del 17 novembre 1972, è stato approvato il progetto di variante al piano di zona del comune di Ginestra degli Schiavoni (Benevento), adottato con deliberazione consiliare n. 7 del 19 febbraio 1972 e redatto ai sensi e per gli effetti delle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 5 ottobre 1962, n. 1431 e successive modificazioni e integrazioni.

Le cinque opposizioni avanzate sono decise in conformità di quanto fissato nel provvedimento di approvazione della connessa variante al Piano di ricostruzione, adottata con deliberazione consiliare n. 8 del 19 febbraio 1972 e approvata in base alla deliberazione della giunta regionale n. 62 del 17 novembre 1972, con decreto del Presidente della giunta regionale n. 869 del 2 gennaio 1973.

(797)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro in attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, con prova obbligatoria di lingua francese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, contenente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, ed in particolare l'art. 38;

Vista la nota n. 200/3218/2.11.V.A. del 20 marzo 1972 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio regioni, ha espresso il proprio assenso perchè questo Ministero bandisca concorsi per la copertura dei posti nel ruolo delle carriere dell'Ispettorato del lavoro disponibili nella regione della Valle d'Aosta;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra citato e dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

Per l'attuazione del terzo comma dell'art. 38 dello statuto speciale per la regione della Valle d'Aosta, ai fini del reclutamento di personale originario della regione o che comunque conosca la lingua francese da destinare all'ispettorato del lavoro di Aosta è indetto un concorso pubblico per esami a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande i seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

2) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni previste dal terzo comma del presente articolo;

6) godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano eslusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie:

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo

parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizo;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7 e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanla, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.
Domande di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, l'ispettorato regionale del lavoro di Aosta;

m) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.
Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 10 *e* 11 *aprile* 1973 *e si effettueranno presso la sede di Aosta nei locali siti in viale F. Chabod,* 8 *- Istituto professionale regionale, alle ore* 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato dal Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova pratica di dattilografia e in un colloquio. Le prove scritte si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate le ore di tempo indicate nel programma di esame.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i dizionari tranne che nella prova di versione dall'italiano in lingua francese.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova pratica e il colloquio non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova pratica ed il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

Dichiarazione dei titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 500, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'INAIL, su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6) In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero

il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nello ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei, oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7.

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato allo impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimiliati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco e dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

I profughi dalla Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute, ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato od Enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso l'ispettorato regionale del lavoro di Aosta.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruoli. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Art. 13.
Commissione di esami

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed integrata da un esperto docente della lingua francese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1973
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 71

ALLEGATO 1

(Schema della domanda di partecipazione al concorso da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-bis - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . nato a . . . . . (provincia di . .) il giorno . . . domiciliato in . . . (provincia di . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale per esami a cinque posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta, riservato a candidati che dimostrino di conoscere la lingua francese.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . in data . . . . presso. . . . . di. . . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . in qualità di . . . . . dal . . . . al . . ; e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna, in caso di nomina, ad assumere servizio presso l'Ispettorato del lavoro di Aosta e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro fuzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *il Ministro*: COPPO

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

I. — PROVE SCRITTE

1) Componimento italiano (nell'attribuzione del voto per tale prova sarà tenuto conto della calligrafia).

Tempo a disposizione: quattro ore.

2) Versione dall'italiano in lingua francese, senza uso del dizionario, di un brano di venti righe dattiloscritto, su argomento di carattere generale.

Tempo a disposizione: due ore.

II. — PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Scrittura, sotto dettato, su macchina Olivetti di un brano letterario, commerciale e burocratico in lingua italiana alla velocità di 180 battute (circa trenta parole) al minuto primo.

Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e della estetica, oltre che della velocità.

III. — COLLOQUIO

1) Conversazione in lingua francese su argomenti vari, da cui risulti che il candidato possiede una perfetta conoscenza della lingua, nonchè una versione estemporanea, da un testo francese su argomento di carattere generale. E' facoltà della Commissione sottoporre il candidato ad una prova di dettato in occasione della prova orale.

2) Aritmetica elementare: nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità dei numeri - Numeri primi - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Potenza e radice dei numeri - Estrazione della radice quadrata - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Risoluzione di problemi sulla regola del tre semplice e del tre composto - Risoluzione di problemi di ripartizione diretta ed inversa.

3) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: I ministeri - Organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla struttura ed ai compiti dei suoi organi periferici (Ispettorato del lavoro - Uffici del lavoro e della massima occupazione). I Ministri ed i Sottosegretari di Stato - Il Consiglio dei Ministri - Il Consiglio di Stato - La Corte dei Conti - L'Avvocatura dello Stato.

La Prefettura, la provincia, il comune e i loro organi. Ordinamento della regione autonoma della Valle d'Aosta. Diritti e doveri dell'impiegato.

4) Nozioni elementari di statistica: Concetto e oggetto della statistica - Unità statistica - Spoglio e raggruppamento dei dati statistici - Elaborazione dei dati: medie e rapporti - Rappresentazioni grafiche e numeri indici.

N. B. — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma, nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *il Ministro*: COPPO

(1076)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lugo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 giugno 1972 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 2ª vacante nel comune di Lugo (Ravenna);

Visto il decreto ministeriale in data 12 dicembre 1972, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 2ª vacante nel comune di Lugo, nell'ordine appresso indicato:

1. Antinori dott. Giovanni	punti	87,06	su 132
2. Pulli dott. Italo	»	85,40	»
3. De Negri dott. Enrico	»	84,49	»
4. Filograsso dott. Spiridione	»	83,87	»
5. D'Amico dott. Luigi	»	83,41	»
6. Boianelli dott. Fernando	»	80,73	»
7. Marassi dott. Fulvio	»	80,14	»
8. Milanesi dott. Luigi	»	78,85	»
9. Caizzi Gaetano	»	78,33	»
10. Di Stilo dott. Rocco Orlando	»	78,15	»
11. Ventura dott. Arnaldo	»	77,79	»
12. Sirri dott. Sergio	»	77,63	»
13. Puglisi dott. Carmelo	»	77,57	»
14. Coco dott. Vincenzo	»	77,35	»
15. Bartalena dott. Valentino	»	77,19	»
16. Baldacchino dott. Emanuele	»	76,10	»
17. Gerardi dott. Antonio	»	75,85	»
18. De Pascale dot. Mario	»	75,68	»
19. Paciello dott. Pietro	»	75,65	»
20. Romeo dott. Angelo	»	75,61	»
21. Donati Gualtiero	»	75,16	»
22. Bertoni dott. Peppino	»	74,97	»
23. Mazzella dott. Claudio	»	74,84	»
24. Lauletta dott. Angelo	»	74,76	»
25. Padovan dott. Antonio	»	73,73	»
26. Parini Antonio	»	73,66	»
27. Ferrari dott. Pietro	»	73,59	»
28. Repetti dott. Gino	»	73,01	»
29. Lunghi dott. Gaetano	»	72,82	»
30. Bernarello dott. Ottavio	»	71,20	»
31. Delli Paoli dott. Dante	»	69,83	»
32. Gianfranchi dott. Cleto	»	69,09	»
33. De Flumeri Francesco Paolo	»	68,52	»
34. Florio dott. Pietro	»	67,47	»
35. Falciani Ermanno	punti	67,46	su 132
36. Pascale Vittorio	»	62,59	»
37. Lazzano dott. Giuseppe	»	52,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: Sarti

(662)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Nomina di un vincitore del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9545 del 30 dicembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catania alla data del 30 novembre 1970, e riguardanti il consorzio di Calatabiano - Fiumefreddo - Piedimonte Etneo, ed i comuni di Licodia Eubea, Militello Val Catania, Vizzini e Zafferana Etnea;

Visto il precedente decreto n. 9686 del 18 dicembre 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande presentate dai concorrenti con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Di Mauro Giambattista, classificato il graduatoria al terzo posto ha accettato il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Zafferana Etnea, a seguito della precedente rinunzia del dott. Pulvirenti Alfio, primo in graduatoria;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 282;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Di Mauro Giambattista, medico chirurgo, nato a Catania il 20 maggio 1946 è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Zafferana Etnea.

Il dott. Di Mauro è, pertanto, nominato ufficiale sanitario del predetto comune per il prescritto periodo di esperimento, a norma degli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dovrà assumere servizio il 16 febbraio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 15 gennaio 1973

Il medico provinciale: Galia

(934)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.